

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20042 Anno 2020

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 24/09/2020

ORDINANZA

sul ricorso n. 12266/2015 r.g. proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (cod. fisc. 03989900828), con sede in Palermo, alla via Roma n. 183, in persona dei commissari liquidatori dott. Salvatore Furnari ed Avvocato Prof. Mario Libertini, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Prof. Andrea Guaccero, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Tre Orologi n. 10.

- **ricorrente** -

e

MB FINANCE S.R.L. (cod. fisc. 10126420016), con sede in Torino, al Corso Re Umberto n. 8, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale cessionaria dei crediti di Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla memoria di intervento del 15.1.2019, dagli Avvocati Enrico Caratozzolo e Maurizio Canfora, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Ghibellina n. 57.

- **interventrice volontaria**

ORD.
2330
2020

contro

FALLIMENTO IM.GE.CO. - Immobiliare Gestioni e Costruzioni s.r.l. (cod. fisc. 00574760823), in persona del curatore Avv. Prof. Abele Aiello.

- **intimato** -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/07/2020 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 21 marzo 2001, la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a. (per il prosieguo, semplicemente Sicilcassa) propose opposizione allo stato passivo del fallimento della IM.GE.CO. - Immobiliare Gestioni e Costruzioni s.r.l. (d'ora in avanti, IM.GE.CO.) insistendo per la propria ammissione ivi per la complessiva somma di £. 16.299.561.127, di cui £ 13.073.686.066 in privilegio e £ 3.225.875.612 in chirografo, oltre interessi dal 15 dicembre 1997, sostenendo di non aver potuto produrre i documenti richiesti dal giudice delegato perché il proprio legale era stato bloccato da uno sciopero.

1.1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 9 febbraio 2004, nel contraddittorio con la costituitasi curatela fallimentare, ammise al passivo, in chirografo, l'importo di € 1.666.025,43 ed in privilegio quello di € 6.751.995,37, oltre interessi legali con la decorrenza suddetta.

1.2. Sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro questa decisione, rispettivamente, dalla menzionata curatela e da Sicilcassa, l'adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 gennaio-28 marzo 2014, n. 505, in parziale sua riforma, rideterminò la somma da ammettere al passivo del fallimento della IM.GE.CO. e compensò interamente le spese del doppio grado.

1 2 1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte: *i)* evidenziò che la «IM.GE.CO. era inoltre debitrice in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in data 31/8/92 per la complessiva somma di

£.4.527.988.661, oltre interessi e accessori dall'1/7/92, e della somma di £.363.791.057 per spese legali, con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale per il montante di £.7.750.000.000»; ii) espose che la Sicilcassa «aveva consentito il pagamento del debito di £. 5.257.074.000 mediante 10 rate semestrali anticipate con atto di dilazionamento del 2/12/92», e che «con raccomandate del 2/8/95 e 14/9/95 aveva formalizzato il recesso per inadempimento»; iii) ritenne doversi tener conto del credito di cui al decreto ingiuntivo predetto (che acquisì di ufficio «sia perché le parti non ne avevano contestato l'esistenza sia perché ad esso faceva riferimento l'atto di dilazione, sia perché indispensabile al c.t.u. per l'assolvimento del mandato e l'accertamento richiesto alla Corte») e non all'atto di dilazione, «stante il recesso dallo stesso da parte della banca»; iv) rideterminò la somma da ammettere al passivo del fallimento della IM.GE.CO. in complessivi € 7.590.117,77 di cui € 4.550.331,47 in privilegio ed € 3.030.786,32 in chirografo.

1.3. Con ricorso del 5 novembre 2014, Sicilcassa chiese correggersi l'errore materiale contenuto nell'appena riportata sentenza in relazione all'importo da ammettersi, in via chirografaria, al passivo della menzionata procedura concorsuale, laddove, nel dispositivo della stessa, esso veniva indicato, in via chirografaria, in € 3.030.786,32 anziché in € 3.039.786,32 come in parte motiva, ed a tanto diede seguito l'adita corte palermitana con provvedimento del 5-15 dicembre 2014.

2. Avverso detta sentenza, che si assume essere «gravemente errata e viziata nella parte relativa alla individuazione del credito ... da ammettere al passivo del Fallimento IM.GE.CO. nascente dai rapporti non fondiari ed in particolare laddove riconduce la fonte di tali crediti al decreto ingiuntivo del 31 agosto 1992 [...] in luogo dell'atto di dilazione del 2 dicembre 1992 concluso tra le parti», la Sicilcassa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

2.1. Infine, con "memoria di intervento" datata 15 gennaio 2019, si è costituita la MB Finance s.r.l., qualificandosi cessionaria dei crediti vantati

da Sicilcassa per effetto delle ivi richiamate operazioni di cartolarizzazione, «*facendo proprie tutte le domande e conclusioni rassegnate nel ricorso*»

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) «*Nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1373, 1186, 1362, comma 1, 1324 e 1458 cod. civ.*». Si contesta alla corte palermitana di aver individuato la fonte dell'invocato credito derivante da rapporti non fondiari nel decreto ingiuntivo del 31 agosto 1992, invece che nella convenzione di dilazione del 2 dicembre 1992 conclusa tra le parti, senza tener conto che il recesso da quest'ultima esercitato da Sicilcassa, desunto dal giudice a quo dalle raccomandate dell'istituto di credito del 2 agosto e 14 settembre 1995, avrebbe dovuto avere efficacia solo *ex nunc*, così da paralizzare l'efficacia del rapporto esclusivamente per il futuro, con salvezza degli effetti contrattuali prodottisi anteriormente. A conclusioni affatto analoghe, peraltro, si sarebbe dovuti giungere ove pure si fosse voluto configurare nelle raccomandate predette una presa d'atto della creditrice dell'intervenuta decadenza della debitrice dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., oppure come esercizio, ad opera dell'istituto suddetto, della facoltà di provocare la risoluzione della convenzione alla stregua dell'art. 1456 cod. civ.;

II) «*Nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, comma 1, n. 4*», sostenendosi che la motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva affermato di dover tener conto del credito di cui al decreto ingiuntivo e non all'atto di dilazione, «*stante il recesso dallo stesso da parte della banca*», doveva considerarsi meramente apparente.

2. Pregiudizialmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato in questa sede da MB Finance s.r.l. nella indicata qualità.

3. Invero, la recente Cass. n. 25423 del 2019 ha ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui sono soggetti del giudizio di cassazione unicamente coloro che furono parti dei gradi precedenti (*cf.* ex

multis, Cass. n. 25423 del 2019, in motivazione; Cass. n. 20565 del 2018; Cass. n. 7467 del 2017; Cass. n. 17974 del 2015; Cass. n. 6348 del 2009; Cass. SU, n. 9753 del 1994), sicché è inammissibile l'intervento di coloro che non furono parti in tali gradi, difettando la loro legittimazione, senza che, a proposito, si ponga come fondata una questione di legittimità costituzionale (cfr. Cass., SU., n. 1245/2004; Cass. n. 5126 del 1999). Una siffatta regola generale trae fondamento dalla mancanza di una espressa previsione normativa, relativa al giudizio di legittimità, che consenta al terzo di partecipare come interventore volontario al giudizio davanti alla Corte, con facoltà di esplicitare difese ed assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, cioè quelle che hanno partecipato al giudizio di merito (cfr. Cass. n. 5759 del 2016; Cass. n. 11375 del 2010; Cass. n. 10215 del 2005). Accanto a tale argomentazione, che valorizza la peculiarità del procedimento di legittimità, si accompagna, in maniera quasi tralattizia, l'affermazione che l'art. 105 cod. proc. civ. troverebbe applicazione soltanto al giudizio di cognizione di primo grado, perché compreso nel titolo IV del libro primo dello stesso codice relativo all'esercizio dell'azione, riferibile esclusivamente al processo di cognizione di primo grado; questo assunto troverebbe fondamento nel dettato dell'art. 344 cod. proc. civ., che non consente l'intervento in appello, con l'eccezione della legittimazione riconosciuta ai terzi che potrebbero proporre opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. Il sistema normativo sarebbe, pertanto, coerente, in un quadro ispirato all'esigenza che il processo inizi, per quanto possibile, tra i soggetti interessati e legittimati e proceda, poi, riducendosi ai minimo le eventualità di variazioni nell'individuazione delle parti.

2.2. La stessa Cass. n. 25423 del 2019, inoltre, ha opportunamente precisato che tale principio trova deroga nell'ipotesi *«in cui l'applicazione rigida della regola dell'inammissibilità dell'intervento nel giudizio di cassazione determinerebbe un'eccessiva limitazione dell'esercizio del diritto di difesa»*, ed ha ritenuto che la posizione sostanziale del terzo, quale unico soggetto ancora interessato alla sorte del processo, può consentire di adeguare al caso concreto la regola dell'inammissibilità dell'intervento:

l'ipotesi è quella (rinvenibile oggi in quella di MB Finance s.r.l. in relazione al credito di cui si discute), del successore a titolo particolare che assume interamente la posizione del suo dante causa.

2.2.1. In proposito Cass. n. 11638 del 2016 ha già chiarito che il successore a titolo particolare può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall'acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa (diversamente al terzo sarebbe di fatto precluso il diritto di difesa). Negli stessi termini, e più di recente, si è affermato che la possibilità del successore ex art. 111 cod. proc. civ. di intervenire nel giudizio di legittimità deve essere riconosciuta nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass. n. 33444 del 2018).

2.2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, dunque, l'intervento in questa sede espletato dalla MB Finance s.r.l., nella indicata qualità, è successivo alla proposizione del ricorso per cassazione ad opera di Sicilcassa, sua dante causa in relazione al credito oggi in discussione, per cui deve considerarsi inammissibile.

3. Venendo, allora, allo scrutinio dei formulati motivi, il secondo di essi, il cui esame appare logicamente prioritario, non merita accoglimento.

3.1. Giova premettere che la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risultando impugnata una sentenza resa il 28 marzo 2014), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "*minimo costituzionale*" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dai testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si

esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017). In queste ipotesi, il vizio motivazionale è così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, la nullità della sentenza (o di altro provvedimento decisorio) per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorché la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del *decisum* (cfr. Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).

§ 2. Più in particolare, poi, si è in presenza di una "motivazione apparente" se la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende, tuttavia, percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

§ 3. Orbene, la sentenza oggi impugnata, laddove ha ritenuto di dover avvalere, per la quantificazione della parte del credito di Sicilcassa s.p.a., nascente da rapporti non fondiari, da ammettersi al passivo del fallimento IM.GE.CO, del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Palermo il 31 agosto 1992, piuttosto che dell'atto di dilazionamento del 2 dicembre 1992 «*istante il recesso dallo stesso da parte della banca*», si rivela, benché estremamente sintetica, assolutamente chiara in relazione alla giustificazione posta da quel giudice alla base del proprio convincimento, né

rileva, qui, l'esattezza, o non, di una tale giustificazione (oggetto, invece, del primo motivo di ricorso). Deve, quindi, considerarsi soddisfatto l'onere minimo motivazionale di cui si è appena detto.

Il primo motivo è, invece, fondato alla stregua delle complessive considerazioni di cui appresso.

4.1. Dalla sentenza impugnata si evince: *i)* l'essere la IM.GE.CO. debitrice di Sicilcassa (anche) in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, il 31 agosto 1992, per la complessiva somma di £.4.527.988.661, oltre interessi ed accessori dall'1 luglio 1992, e di £.362.791.057 per spese legali (questo titolo aveva consentito alla creditrice l'iscrizione di ipoteca giudiziale per il montante di £.7.153.000.000); *ii)* l'avere Sicilcassa «consentito il pagamento del debito di £.1.257.074.000 mediante 10 rate semestrali anticipate con atto di dilazionamento del 2/12/92», e, successivamente, «con raccomandate del 2/8/95 e del 14/9/95 [...] formalizzato il recesso per inadempimento».

4.2. La corte distrettuale ha ritenuto di dover tener conto del credito di cui al decreto ingiuntivo predetto e non all'atto di dilazionamento, «*stante il recesso dallo stesso da parte della banca*». E' paiese, allora, che, al di là della terminologia concretamente utilizzata, quel giudice ha sostanzialmente opinato che, per effetto delle menzionate raccomandate di Sicilcassa del 2 agosto e del 14 settembre 1995, l'atto di dilazionamento del 2 dicembre 1992, non venuto meno con efficacia *ex tunc*.

4.3. Questa conclusione, però, non persuade almeno sotto due aspetti.

4.3.1. In primo luogo, va ricordato che il diritto di recesso, - conferito ad ambo ad entrambi i contraenti da un precedente accordo (clausola o patto di recesso) o attribuito dalla legge (diritto legale di recesso) - diversamente dalla revoca, che incide direttamente sull'atto, impedendone la produzione di effetti, investe il rapporto generato dall'atto medesimo, sicché lungi dall'eliminare quest'ultimo o gli effetti da esso già prodotti, produce esclusivamente la prosecuzione del rapporto stesso: opera, cioè, *ex tunc*.

4.2.1. Nella specie, la doglianza in esame censura, affatto chiaramente, le conseguenze giuridiche attribuite dalla decisione oggi impugnata alle raccomandate suddette: conseguenze che, atteso quanto si è appena riferito circa l'operatività *ex nunc* di un ipotetico recesso (convenzionale o legale), ove effettivamente configurabile, sono sicuramente erronee, altresì ricordandosi che il giudizio di cassazione ha ad oggetto non l'operato del giudice di merito, ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico.

4.2.2. La medesima censura, poi, nel secondo dei profili di cui consta, dopo aver rimarcato che «*con l'atto di dilazione [...] del 2 dicembre 1992 [...], Sicilcassa e Imgeco raggiungevano "un formale accordo per consentire, su richiesta dei medesimi debitori, il regciamento del superiore debito [quello da decreto ingiuntivo, n.d.r.] mediante pagamento di rate semestrali posticipate, ognuna comprensiva di quota capitale ed interessi, e ciò ferme restando le garanzie fideiussorie preesistenti, la predetta ipoteca giudiziale [...]*», ha chiarito che quello stesso atto prevedeva espressamente che, «*in caso di mancato adempimento dei termini contrattuali, i debitori decadono dal beneficio del termine e la Sicilcassa s.p.a. sarà conseguentemente libera di agire per il recupero del debito in linea capitale oltre interessi nella misura convenzionale*».

4.2.3. E' palese, dunque, che, così stabilendo, le parti di quell'atto, come da tutto condivisibilmente affermato dalla odierna ricorrente, avevano inteso specificare l'ambito di operatività del rimedio *ex art. 1186 cod. civ.*, per i casi del mancato adempimento di IM.GE.CO., nei termini ivi patteggiatamente fissati, dovendosi qui solo ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, da un lato, la disposizione di carattere generale dell'*art. 1186 cod. civ.*, che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha dimesso per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti (*cf.* Cass. n. 9307 del 1994); dall'altro, che, agli effetti della

medesima norma, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989).

4.1.2. E', allora, assolutamente plausibile ritenere, in applicazione degli artt. 1362, comma 1, e 1324 cod. civ., che le dichiarazioni (unilaterali) di Sicanessa di cui alle raccomandate del 2 agosto e del 14 settembre 1995 costituivano (piuttosto che il "recesso" menzionato dalla corte distrettuale) proprio l'esercizio, da parte di quest'ultima, della facoltà, contrattualmente riconosciutale, di invocare i propri diritti a seguito della decadenza della controparte dal beneficio del termine. Anche in tal caso, però, lungi dal potersi considerare - come sostanzialmente fatto dalla corte palermitana - la concessione di dilazionamento definitivamente posta nel nulla, la stessa avrebbe perso efficacia solo in relazione alle singole scadenze di pagamento ivi contemplate, pienamente abilitando, invece, la creditrice a chiedere immediatamente quanto, nella medesima convenzione, espressamente riconosciuto, quale entità del proprio debito, dalla IM.GE.CO. in favore di Sicanessa.

Alle considerazioni finora esposte sono, ad avviso di questo Collegio, già di sole, ampiamente sufficienti a giustificare l'accoglimento della censura in esame, rivelandosene, dunque, superfluo lo scrutinio del terzo profilo stesso pure sviluppato.

La corte definitiva, il ricorso deve essere accolto in relazione al suo primo motivo respinto il secondo, conseguendone la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione dell'oggetto di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La corte dichiara inammissibile l'intervento, in questa sede, della MB Fininvest s.r.l. nella indicata qualità. Accoglie il primo motivo di ricorso,

•
: respingendone il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di
• appello di Palermo, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo
esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile
della Corte Suprema di cassazione, il 22 luglio 2020.